

Alla cortese attenzione del Prefetto di Viterbo

# **Carta Italiana del Restauro, 1972**

Circolare n° 117 del 6 aprile 1972 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Art. 1. - Tutte le opere d'arte di ogni epoca, nella accezione più vasta, che va dai monumenti architettonici a quelli di pittura e scultura, anche se in frammenti, e dal reperto paleolitico alle espressioni figurative delle culture popolari e dell'arte contemporanea, a qualsiasi persona o ente appartengano, ai fini della loro salvaguardia e restauro, sono oggetto delle presenti istruzioni che prendono il nome di "Carta del Restauro 1972".**

**Art. 4. - S'intende per salvaguardia qualsiasi provvedimento conservativo che non implichi l'intervento diretto sull'opera: s'intende per restauro qualsiasi intervento volto a mantenere in efficienza, a facilitare la lettura e a trasmettere integralmente al futuro le opere e gli oggetti definiti agli articoli precedenti.**

**Art. 6. - In relazione ai fini ai quali per l'art. 4 devono corrispondere le operazioni di salvaguardia e restauro, sono proibiti indistintamente, per tutte le opere d'arte di cui agli artt. 1, 2 e 3:**

2) **rimozioni o demolizioni che cancellino il passaggio dell'opera attraverso il tempo, a meno che non si tratti di limitate alterazioni deturpanti o incongrue rispetto ai valori storici dell'opera o di completamenti in stile che falsifichino l'opera;**

3) **rimozione, ricostruzione o ricollocamento in luoghi diversi da quelli originari; a meno che ciò non sia determinato da superiori ragioni di conservazione;**

**Con riferimento alla Carta Italiana del Restauro, secondo la legge, il MOAI di Vitorchiano non può essere toccato e muoverlo dalla sua sede originaria è reato.**

**Confido nella Sua autorità che tale legge venga rispettata.**

Vitorchiano martedì 13 febbraio 2007

Cordiali saluti  
Riccardo Spinella